

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tax credit digitalizzazione strutture ricettive: F24 solo on line pena lo scarto dell'agevolazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **l'Agenzia delle Entrate** (provv. 14.10.2015 n. 130200) **ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto per la digitalizzazione delle strutture ricettive** ex art. 9 del DL 83/2014 e DM 12.2.2015. Si tratta, come noto, **dell'agevolazione che prevede il riconoscimento**, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, **di un credito d'imposta** pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, **fino ad un importo massimo di 12.500 euro, per la cui fruizione si sarebbe dovuto attendere**, appunto, **il suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate**. Ebbene, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento in parola, i **soggetti che operano nel settore turistico e che intendono usufruire del credito d'imposta in compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, devono **presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), **utilizzando l'apposito codice tributo "6855"** (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2015 n. 85). Viene, inoltre, disposto che **per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate**, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, **effettua controlli automatizzati**. Si precisa, infine, che il **relativo modello F24 viene scartato: i) nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo; ii) nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio**. A tal proposito, si rammenta che **in data 25.9.2015 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse al beneficio in parola**.

Premessa

Come noto, al fine di "sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione" l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d. "bonus digitalizzazione").

Osserva

L'agevolazione è divenuta pienamente operativa, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23.03.2015, del decreto 12 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2015 (ed in vigore dal 07.04.2015), nel contesto del quale sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione dell'agevolazione in argomento.

L'agevolazione in sintesi

Possono beneficiare dell'agevolazione i seguenti soggetti:

Soggetti beneficiari del credito in esame

Esercizio ricettivo singolo	Si intende la struttura , organizzata in forma imprenditoriale, riconcucibile alle seguenti tipologie: → struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti; → strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Struttura extra-alberghiera	→ Affittacamere; → ostelli per la gioventù; → case e appartamenti per vacanze; → residence; → case per ferie; → bed and breakfast; → rifugi montani;

	→ le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o ancillari	Si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti similari , di un esercizio ricettivo singolo, con soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività , quali ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione , commercializzazione, accoglienza turistica e attività analoghe. Rimane fermo che, in tal caso, <u>il destinatario dell'agevolazione fiscale è l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.</u>
Agenzie di viaggio e tour operator	Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino appartenenti al: → cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o → cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.

Osserva

Secondo quanto precisato dal ministero dello sviluppo economico - nel contesto delle FAQ TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE DEL 19 GIUGNO 2015 - **possono beneficiare del credito d'imposta i campeggi**, mentre **ne sono esclusi gli agriturismi**, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è **dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.**

L'agevolazione è **riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti servizi.**

Interventi che danno diritto al "bonus digitalizzazione"	Precisazioni ministeriali
Impianti wi-fi	Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per: → l'acquisto e installazione di modem/router;

	<p>→ la dotazione hardware;</p> <p>→ per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).</p>
Siti web ottimizzati per il sistema mobile	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per acquisto di software e applicazioni .
Programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti , purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi di: <p>→ acquisto software;</p> <p>→ acquisto hardware (server, hard disk).</p>
Spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura spazi web e pubblicità on-line .
Servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi
Strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi e sono agevolabili anche i costi per l'acquisto di software

Servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
--	--

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione che può essere rilasciata soltanto da una particolare categoria di soggetti.

Soggetti che possono attestare l'effettiva
Collegio sindacale se nominato
Dottore commercialista
Revisore legale
Perito commerciale
Consulente del lavoro
Responsabile CAF

Ammontare del credito

Il **credito d'imposta** per la digitalizzazione – che è **alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale** (in relazione a medesime voci di spesa) - è **riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta** (2014, 2015 e 2016).

Osserva

In buona sostanza, **l'importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio**: di conseguenza, ciascuna impresa interessata **potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.**

Il credito d'imposta deve:

- essere **ripartito in tre quote annuali di pari importo**; ne consegue che:
 - con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il **credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2015 (1/3), nel 2016 (1/3) e nel 2017 (1/3)**;
 - con riferimento **alle spese sostenute nel 2016**, il credito d'imposta **sarà utilizzabile nel 2016 (1/3), nel 2017 (1/3) e nel 2018 (1/3)**;

→ **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

Per espressa previsione normativa, la **prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014** (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile **non prima dell'1.1.2015**.

Osserva

Tuttavia, per poter utilizzare il credito d'imposta di cui trattasi **era necessario attendere un apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale:**

- si sarebbero dovute definire **le modalità ed i termini di utilizzazione del credito;**
- si sarebbe dovuto **istituire l'apposito codice tributo**

Ebbene, in data 14 ottobre 2015, **l'Agenzia delle entrate ha pubblicato:**

→ **il provvedimento n. 130200**, il quale disciplina le **modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento**, anche al fine di garantire il rispetto dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

→ la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85, la quale **ha istituito l'apposito codice tributo "6855", denominato "Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014"**.

Codice Tributo	Descrizione
6855	"Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014" .

Osserva

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il **suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"). **Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA"**.

In particolare, il provvedimento dell'Agazia delle Entrate evidenzia che **il modello F24 deve, però, essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate** (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento; ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del DM 12 febbraio 2015.

Per facilitare i controlli sulle compensazioni, il provvedimento in commento dispone che **il Ministero è tenuto a trasmettere con modalità telematiche all'Agazia delle Entrate:**

- i **dati identificativi di ciascun beneficiario;**
- **l'importo del credito concesso;**
- nonché **le eventuali variazioni e revoche.**

Osserva

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell'importo del credito concesso, il modello F24 deve essere presentato telematicamente all'Agazia delle Entrate a **partire dal terzo giorno lavorativo** successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo all'Agazia stessa. **Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agazia delle Entrate,** sulla base dei suddetti dati comunicati dal Ministero, **effettua controlli automatizzati.**

Il relativo modello F24 è scartato nel caso in cui:

- **l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo,** ovvero;
- nel caso in cui **l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.**

Osserva

A tal proposito, si rammenta che in data 25.9.2015 è stato pubblicato sul **sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, il quale è** Reperibile al seguente indirizzo di posta

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-HiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_307212595.html

Lo scarto **viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agazia delle Entrate.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO